

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Raffaele Zibellini del 09.09.2021 n. 920

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI

SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Tra

BANCA INCORPORANTE

attrice

contro

FIDEIUSSORE e CONIUGE

Convenuti

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la BANCA INCORPORANTE ha convenuto in giudizio il FIDEIUSSORE e il CONIUGE chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 3.8.2018 con atto per Notaio Dott. (omissis) Notaio in Corigliano Calabro - rep n.xxxxx di e racc n. xxxxxx attraverso cui il FIDEIUSSORE, con il consenso della coniuge aveva vincolato complessivamente n. 22 beni immobili di sua proprietà (tra cui un'unità abitativa adibita ad uso commerciale in nuda proprietà).

A tal fine ha dedotto di essere creditrice del convenuto FIDEIUSSORE alla data del 10.04.2019, per € 49.495,91, in virtù del decreto ingiuntivo n.xxx/2015 del 09.07.2015 emesso dall'intestato Tribunale, dichiarato provvisoriamente esecutivo; nonché, alla data del 31.12.2015, per € 584.583,00 in forza del decreto ingiuntivo n.xxx/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 20.06.2019 chiesto ed ottenuto nei confronti del convenuto, quale fideiussore della SOCIETA' DEBITRICE. per saldo passivo sul c.c. n.xx/3072 del 31.07.2001 intrattenuto dalla SOCIETA' DEBITRICE e per mancato rimborso di somme anticipate su fatture dall'allora BANCA INCORPORATA alla SOCIETA' DEBITRICE.

Ha, quindi, rappresentato la sussistenza di tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria quali l'effettività del danno e la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

2. Costituitisi in giudizio i convenuti hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, hanno dedotto: -che la pretesa creditoria di cui al d.i. 298/2015 del Tribunale di Castrovillari è attualmente oggetto di impugnativa giudiziale dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro e che la banca attrice aveva omesso di formulare le

relative richieste nei confronti del fideiussore nei termini di cui all'art. 1957 c.c.; - l'insussistenza del periculum damni e della scientia damni.

Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda.

3. Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

-che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

-che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Trattasi di strumento avente finalità cautelare (in tal senso Cass. Sez. 1, sent. 8 aprile 2003, n. 5455), che ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia richiesta, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Sez. 2, sent. 25 maggio 2001, n. 7127; Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).

Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione in parola, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo.

Quanto al primo, si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad una mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n. 19207).

Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni o

fraudis), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).

Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni creditorie (cd. participatio fraudis).

Invero, anche in questo caso si distingue a seconda che l’atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l’atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l’atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la prova della collusione tra il terzo contraente ed il debitore (Cass. 25614/2014).

4. Tanto premesso, nel caso di specie appare pacifica la sussistenza della ragione di credito vantata dalla banca attrice in quanto ampiamente provata in via documentale e sostanzialmente incontestata.

I crediti in oggetto derivano: a) dal decreto ingiuntivo n. 298/2015 emesso dall’intestato Tribunale nei confronti del sig. FIDEIUSSORE, quale garante della SOCIETA’ DEBITRICE, in data 9.7.2015, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 12.12.2017; b) dal decreto ingiuntivo n. 469/2019 emesso dall’intestato Tribunale in data 20.6.2019 nei confronti del sig. FIDEIUSSORE quale fideiussore della SOCIETA’ DEBITRICE in virtù di garanzia rilasciata con contratto del 27.12.2001.

Non rilevano in questa sede le doglianze svolte dai convenuti in ordine alla legittimità della pretesa creditoria avanzata dall’istituto di credito e già peraltro sottoposte al vaglio giudiziale nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx/2015; né risulta dirimente il fatto che il relativo processo è allo stato pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.

Innanzitutto, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006). Difatti, con riguardo all’esperimento dell’azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria- non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata (cfr. Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018; Cass. 29.1.2016, n. 1658 e Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, Cass. Sez. un., 9440/2004).

In secondo luogo -per quanto concerne l'eccezione di inefficacia della fideiussione posta a fondamento della presente azione revocatoria e rilasciata dal sig. FIDEIUSSORE in favore della SOCIETA' DEBITRICE.- va evidenziato che le parti avevano pattuito una deroga esplicita alla norma di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 6 del contratto di fideiussione del 27.12.2001).

È del resto principio consolidato quello secondo cui "La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017, n.28943; Cassazione civile sez. VI, 24/09/2013, n.21867).

5. Quanto all'eventus damni, si evidenzia che con l'atto di costituzione di fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c. il sig. FIDEIUSSORE, in assenza di corrispettivo (trattandosi di atto a titolo gratuito) con il consenso della coniuge ha vincolato complessivamente n. 22 beni immobili di sua esclusiva proprietà (di cui uno, un'unità abitativa adibita ad uso commerciale, in nuda proprietà). Non v'è quindi dubbio che tale atto comporti un pericolo di danno per il creditore.

Come noto, il vincolo di destinazione impresso ai beni conferito nel fondo comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. A tale stregua, il detto vincolo limita la aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'articolo 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.

A tal proposito si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad una mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n. 19207).

Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5972).

La parte convenuta non ha assolto detto onere.

Non rileva la consistenza del patrimonio della sig.ra CONIUGE in quanto la verifica della capienza patrimoniale, deve compiersi con esclusivo riferimento al patrimonio personale del debitore-disponente, restando quindi irrilevante una estensione di tale verifica al patrimonio del coniuge, evocato in giudizio in quanto litisconsorte necessario.

Né rileva il reddito del sig. FIDEIUSSORE per come risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2019 atteso che in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2019, n.3538; Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, n.23743).

Si ritengono a tal fine irrilevanti anche le visure catastali prodotte dal convenuto nell'ambito della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.

La parte non ha indicato su quali tra i beni in essi indicate potrebbe eventualmente rivalersi il creditore; né ha in alcun modo specificato il valore degli stessi, tenuto anche conto dell'ingente importo del credito per cui è causa, superiore ai € 600.000,00.

6. Quanto al requisito soggettivo della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo va innanzitutto rimarcato che "allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).

Ebbene, basti osservare che l'atto in questione è stato posto in essere in data 3.8.2018, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo n. xxx/2015 ed alla declaratoria di provvisoria esecutività dello stesso e in data posteriore alla stipula della fideiussione sottoscritta dal sig. FIDEIUSSORE in data 27.12.2001 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla SOCIETA' DEBITRICE.

Con particolare riferimento alla posizione del fideiussore va infatti rimarcato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, "L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento, dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione" (Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7250; Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676).

Va poi rammentato che la prova della conoscenza del pregiudizio può essere fornita tramite presunzioni, con apprezzamento devoluto al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 3, ord. nr. 16221/2019).

Ebbene, nel momento in cui veniva posto in essere l'atto di disposizione per cui è causa si ritiene che il convenuto fosse pienamente consapevole dell'esposizione debitoria maturata. Rilevano a tal fine plurimi elementi quali il fatto che l'atto in questione sia stato posto in essere pochi mesi dopo la declaratoria di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 298/2015.

Inoltre, appare significativo l'ingente numero di beni vincolati attraverso la costituzione del fondo (22), stipulato per soddisfare "bisogni della famiglia" non meglio specificati nell'atto in questione.

Può, altresì, ragionevolmente ritenersi che il convenuto sig. Caccuri all'epoca dei fatti fosse a conoscenza della ingente esposizione debitoria nei confronti della BANCA INCORPORATA (che è stato in seguito incorporato da BANCA INCORPORANTE in data 10.10.2018) tanto a titolo personale, quale fideiussore, quanto della SOCIETA' DEBITRICE, società di cui era Amministratore (profilo, questo, invero mai specificamente contestato dal convenuto).

Tale contegno –unitamente alla considerazione secondo cui appare quanto meno sospetto il fatto che il convenuto si sia determinato a stipulare un negozio di tal fatta dopo circa sedici anni dalla celebrazione del matrimonio ed in presenza di una già consistente esposizione debitoria– depone nel senso della piena consapevolezza, in capo al disponente, che la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe seriamente e concretamente leso le legittime aspettative di soddisfacimento delle pretese creditorie.

Dai descritti elementi può dunque dedursi la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.

7. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della BANCA INCORPORANTE. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi sigg.ri FIDEIUSSORE e CONIUGE in data 3.8.2018 con atto per Notaio Dott. (omissis) - rep n.xxxx, racc n. xxxxx.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, per come aggiornato dal DM 37/2018, tenuto conto del fatto che non è stata espletata istruttoria orale.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

DICHIARA

inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo Spa. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi sigg.ri FIDEIUSSORE e CONIUGE in data 3.8.2018 con atto per Notaio Dott. (omissis) - rep n.xxxxx, racc n. xxx.

CONDANNA

i convenuti FIDEIUSSORE e CONIUGE, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate in complessivi € 6.545,00, di cui € 545,00 per esborsi documentati, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Castrovillari, li 09/09/2021.

Il Giudice

Dott. Raffaele Zibellini